



ALLEGATO ALL'ATTO N°

REGISTRATO a UDINE II

SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

4982
26 OTT 2020

Provincia di Udine, Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Togolais du Monde Entier odv

Art.1 Costituzione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'associazione di volontariato non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, denominata **Togolais du Monde Entier odv** in abbreviato **TGME odv**.

L'associazione ha sede nella provincia di Udine in Via Antonio Bardelli, 4, 33035 Martignacco e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha una durata illimitata e non ha finalità di lucro.

Art.2 Principi

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (organo di amministrazione, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. L'organo di amministrazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Art.3 Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale rivolte alla collettività e quindi aventi esclusivo fine solidaristico con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati. Essa si propone di operare, in Italia e all'estero, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo, e di promuovere, attuare e diffondere i principi, integrati, della tutela del patrimonio ambientale e storico-culturale e dello sviluppo sostenibile. Tali scopi potranno essere raggiunti mediante:

L'associazione ha inoltre lo scopo di realizzare interventi specifici quali:

- (a) combattere la povertà attraverso la programmazione e gestione di tutte quelle attività umanitarie, sociali ed economiche che possono concorrere alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze

- (b) fornire assistenza e percorsi di integrazione sociale ed economica degli immigranti;
- (c) progettare, promuovere e sostenere percorsi di rientro dei migranti nei loro paesi di origine
- (d) favorire lo sviluppo e la promozione di attività culturali finalizzati anche alla conoscenza e comprensione reciproca
- (e) promuovere e attuare programmi di tutela e gestione sostenibile del patrimonio ambientale e storico-culturale, la realizzazione di interventi di recupero, riabilitazione e valorizzazione ambientale, la gestione di iniziative di turismo responsabile, come strumenti di cooperazione e sviluppo;
- (f) promuovere e attuare, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo, di iniziative di sensibilizzazione e informazione sui temi dell'interdipendenza e delle relazioni tra ambiente e sviluppo, sui principi della pace, della solidarietà internazionale e della cooperazione tra i popoli.
- (g) Realizzare gli studi, progettazioni, ricerche, attività didattiche e di formazione che consentano di effettuare progressi significativi nel campo della tutela, gestione e valorizzazione del territorio, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo.
- (h) Promuovere lo sviluppo socioeconomico e di tutela delle risorse ambientali e culturali per attuare una corretta pianificazione e gestione del territorio;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborare ed attuare progetti di cooperazione allo sviluppo, educazione, formazione e ricerca.
- organizzare e gestire corsi di formazione, convegni, seminari, cicli di conferenze o altre iniziative di formazione e educazione.
- assegnare borse di studio o altre forme di contributi a studenti, dei Paesi in via di sviluppo che intendano migliorare le proprie conoscenze e/o operare nel campo della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.
- curare la realizzazione, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni e documenti filmati e svolgere attività di comunicazione in genere.
- favorire il commercio equo e solidale e lo sviluppo economico delle popolazioni locali, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo.
- collaborare, nei settori di cui all'articolo 3, con enti e organizzazioni nazionali e internazionali, pubblici e privati, università, istituti di ricerca, associazioni, gruppi o circoli che ne facciano richiesta.
- compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione in Italia e all'estero, necessarie o utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, ivi compresi gli acquisti e le alienazioni di beni mobili o immobili, anche a titolo gratuito, l'assunzione di finanziamenti.

Tutte le attività sopra descritte sono riconducibili alle seguenti attività di cui all'art 5 comma 1 lettere: i), k), n), r), v), u) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art.4 Soci dell'associazione

1. Possono aderire all'associazione, oltre ai soci fondatori, tutte le persone fisiche che dichiarano di condividere lo statuto e le finalità educative e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art.5 Diritti e doveri dei soci

Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'associazione. Gli soci/aderenti hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- versare la quota associativa
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- partecipare alle Assemblee
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art6. Volontario e attività di volontariato

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 7. Perdita della qualifica di Soci

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissione volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

L'espulsione viene deliberata dall'organo di amministrazione per giusta causa nel rispetto del

principio del contraddittorio.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art.8 Organi Sociali dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.9. L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci fondatori e ordinari, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. L'assemblea è l'organo sovrano.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione deve avvenire a mezzo lettera spedita al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali dell'associazione, ai sensi dell'art.28 del D.lgs.117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione).
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'associazione;

Art11. Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art12. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero di 5 o 7 membri eletti dall'assemblea tra i soci dell'Associazione.

Dura in carica per 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- disciplina l'ammissione dei soci),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

L'organo di amministrazione si riunisce ogni 3 mesi, le decisioni prese sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art13. Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei soci presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art14. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art15. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro dei soci tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente (Organo di amministrazione)

Art16. Risorse economiche ed i beni

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli soci.

Art17. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art18. Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art19. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dall'organo di amministrazione e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni fornite dall'assemblea che

nomina uno o più liquidatori, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art20. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e ss. mm. e ii (Codice del Terzo Settore).